



Unione Comuni Garfagnana

Ufficio Centrale Unica Committenza

*N° Gen. CUC 03". 07.2025
(Secondo esperimento di gara)*

DISCIPLINARE DI GARA

UNIONE COMUNI GARFAGNANA: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI CUI ALL' ART. 71 DEL D. LGS. 36/23 E SS. MM. E II. SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RELATIVO AL MOVIMENTO FRANOSO A VALLE E A MONTE DELLA FRAZIONE AGLIANO" - PROGETTO FINANZIATO CON FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2021/2027 PREVISTO DALL'ACCORDO PER LA COESIONE SOTTOSCRITTO TRA GOVERNO E REGIONE TOSCANA IL 13 MARZO 2024 recepito con **Delibera CIPESS 28/2024 – Secondo esperimento di gara.**

Ente concedente: Comune di Minucciano Lucca (LU).

CUI: L00316330463202100007

CUP: B86F18000190001

CPV principale: 45111230-9 Lavori di stabilizzazione del terreno

CIG: acquisito in fase di gara.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

GIORNO 21.05.2025 – ORE 8.00



Con la presente, si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, descritta in dettaglio nel progetto esecutivo, nello schema di contratto e negli elaborati, disponibili nella documentazione di gara allegata alla presente.

La gara si svolgerà interamente per via telematica. Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito <https://start.toscana.it>. L'impresa deve collegarsi al sito predetto e premere il link di dettaglio per la gara in oggetto. In tale link è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, inviare o chiedere chiarimenti. Sempre nella stessa pagina è possibile accedere alla procedura per la presentazione dell'offerta.

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

PRECISAZIONE: Tutti i riferimenti normativi al D. Lgs 36/2023 si intendono integrati e modificati dal successivo Decreto Legislativo "correttivo" n. 209 del 31.12.2024.

Stazione appaltante: Unione Comuni Garfagnana via V. Emanuele 9 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana Lucca (LU).

Contatti:

-centralino tel. 0583.644911;

-Centrale Unica di Committenza 0583.644925

- Responsabile di procedimento per la fase di affidamento Ing. Federica Tognini;

-Posta PEC: ucgarfagnana@postacert.toscana.it

Ente concedente: Comune di Minucciano

Responsabile Unico del Progetto: **Geom. Roberto Ciuffardi**

tel. 0583.69.40.72, email: lavoripubblici@comunedinucciano.it

Comune di Minucciano - Sezione amministrazione trasparente:

<https://www.amministrazionetrasparente.eu/minucciano/>

Ai fini di cui all'art. 85 del D.Lgs. 36/23 (pubblicazione a livello nazionale trattandosi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea) l'operatore economico potrà prendere visione della documentazione di gara alla sezione amministrazione trasparente dell'Ente concedente al sito sopra riportato ovvero sulla piattaforma digitale certificata (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

L'appalto è indetto ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii. procedura aperta e aggiudicato sulla base dell'offerta "**economicamente più vantaggiosa**", individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 secondo i criteri di attribuzione di punteggio di cui al presente disciplinare.

Il termine per la ricezione delle offerte è ridotto a 25 giorni, come previsto ai sensi all'art. 71 c.3 del Codice per le ragioni di urgenza motivate nella determina a contrarre.

Così come previsto ai sensi dell'art. 17 c. 3 e allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023 la presente procedura di selezione dovrà essere conclusa entro mesi nove, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, del medesimo allegato.

Trattandosi di intervento della programmazione FSC 2021-2027 di cui alla Delibera CIPES 79/20 si applicano le misure di semplificazione di cui all'art. 23, comma 1bis, del DL 152/2021 il quale prevede: "Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all' articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".

La stazione appaltante, così come previsto ai sensi dell'art. 1 c.7 dell'allegato II.3 del codice ha previsto l'esclusione di quanto stabilito al comma 4 del medesimo articolo. Tale esclusione è motivata dalla natura del progetto consistente nella realizzazione di lavori edili di durata circoscritta, per i quali risulterebbe impossibile ed in contrasto con gli obiettivi dello stesso, soprattutto con riguardo al mercato di riferimento e all'assunzione del genere femminile.

Oltre ai documenti elencati al punto "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE" la documentazione di gara comprende anche:



- Atto d'obbligo comunicato alla Regione Toscana ai fini della candidatura a finanziamento sul FSC 2021/2027;
- Progetto esecutivo;
- Disciplinare di gara;
- Bando di gara.

Tutta la documentazione per partecipare alla procedura è disponibile in formato elettronico nel Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it/>

1.1 Descrizione/oggetto dell'affidamento:

Il progetto prevede un intervento di sostegno del versante di sottoscarpa stradale mediante cordolo ancorato su micropali ed interventi di contenimento dei livelli di falda.

In sintesi si prevede le seguenti opere principali:

- 1- Trincee drenati
- 2- Diaframma ancorato di micropali di sostegno del sottoscarpa stradale
- 3- Opere di regimazione delle acque superficiali
- 4- Opere di sistemazione finale.

Il progetto esecutivo dei lavori dell'importo complessivo di € 4.167.396,38 è stato validato, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 dal Responsabile Unico del Progetto Geom. Roberto Ciuffardi con verbale del 14.04.2025.

Le specifiche tecniche risultano dagli elaborati che compongono il progetto esecutivo, approvato con determinazione del Responsabile del settore tecnico del Comune di Minucciano Reg. Gen. n. 190 del 14.04.2025.

Provvedimento di autorizzazione: atto decisione a contrarre del Responsabile del settore tecnico Geom. Roberto Ciuffardi del Comune di Minucciano, determinazione R.G. n. 196 del 16.04.2025 (N. settoriale 84) successivamente revisionata con determinazione n. 204 del 18.04.2025 (N. settoriale 90).

1.2 Divisione in lotti

Ai fini di cui all'art. 58 c. 2 del D.lgs. 36/2023 si fa presente che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di appalto avente ad oggetto prestazioni di natura omogenea e poiché una suddivisione in lotti determinerebbe delle conseguenze negative in termini di buon andamento, efficienza, efficacia, economicità e sicurezza dei lavori.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nella documentazione progettuale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara, nella domanda di partecipazione, di accettare senza condizione o riserva alcuna.

1.3 Inapplicabilità dei CAM

I CAM non sono applicabili al presente appalto per le motivazioni espresse dal RUP nella determinazione a contrarre: *"Quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 all. 1.7 art.22 comma 4 per le attività svolte in questo specifico intervento di Gestione del rischio idrogeologico (categoria prevalente OS21) non sono specificati dalla normativa vigente idonei CAM da utilizzare. A riguardo si precisa che quanto previsto dal DM 05.08.2024 la cui entrata in vigore è datata 21.12.2024, ovvero l'estensione alle "Infrastrutture Stradali" (OG3) dei criteri CAM non si applica al presente progetto in quanto non in vigore al momento della conclusione della progettazione 30.08.2024 ed in quanto le opere di tipo stradale previste riguardano marginalmente l'appalto (11% dell'importo)".*

1.4 BIM

I BIM non sono applicabili al presente appalto per le motivazioni espresse dal RUP nella determinazione a contrarre: *"Ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 36/2023 nel presente appalto non è obbligatorio adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere, vista la particolare tipologia di intervento, trattandosi di manutenzione straordinaria volta alla riduzione del rischio relativo al movimento franoso, e non trattandosi né di nuova costruzione e né di interventi su costruzioni esistenti".*

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo: **a misura.**



Esso verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D. Lgs. 36/2023, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

1.5 Luogo di esecuzione:

Comune di Minucciano Frazione di Agliano. Codice NUTS IT112.

1.6 Tempo esecuzione dell'intervento:

Così come previsto ai sensi del capitolato speciale di appalto il complesso dei lavori dovrà essere eseguito in giorni naturali e consecutivi pari a **540 giorni (CinquecentoQuaranta)** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori/ consegna in via d'urgenza.

Ai sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023, previa verifica dei requisiti, la stazione appaltante potrà avvalersi della consegna dei lavori in via d'urgenza.

Nel rispetto del cronoprogramma procedurale comunicato dal comune di Minucciano alla Regione Toscana ai fini della candidatura a finanziamento sul FSC 2021/2027 di cui all'accordo per la coesione, la consegna dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre il 01.07.2025 e i lavori dovranno essere conclusi perentoriamente entro il 31.07.2027, come altresì previsto dal cronoprogramma dei lavori. I lavori dovranno inoltre essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma finanziario di cui all'art. 2.17 del CSA.

1.7 Finanziamento:

L'opera è finanziata per l'importo complessivo di **€ 4.167.396,38** con Fondi FSC 2021 – 2027, Accordo per la Coesione tra Regione Toscana e Governo recepito con Delibera CIPESS 28/2024 – ID FSCRI_RI_1 581 - Area tematica 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI – linea di intervento 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO.

1.8 Contratto/i applicabili

La stazione appaltante, come previsto ai sensi dei commi 2 e 2bis dell'art. 11 ed in conformità all'allegato I.01 del D.lgs. 36/2023, ha individuato il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, come rilevato dal prezzario regionale della Regione Toscana dell'anno in corso ai sensi del c. 13 art. 41 del D.lgs. 36/2023, in vigore per il settore edilizia e attività affini e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il contratto collettivo applicato, per le relative lavorazioni, è **CCNL F012** "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative" così come integrato territorialmente.

A tale scopo si fa presente che l'aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto dell'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) come sopra riportato.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'art. 11 c.3 D.Lgs. 36/2023. L'onere di dimostrare l'equivalenza delle tutele è a carico dell'appaltatore.

In caso di subappalto per i lavori di cui alla categoria scorporabile OG8, potrà essere applicato il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria così come integrato territorialmente (codice CNEL: A181) ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato.

1.9 Importo dell'appalto:

L'importo complessivo è di

- A. - importo sul quale è proposto il ribasso:
- B. - non soggetti a ribasso:

Euro 2.906.467,97 oltre IVA nei termini di legge, di cui:

Euro 2.863.185,13 importo a base di gara

Euro 43.282,84 per costi relativi alla sicurezza.

L'importo di cui alla lettera A) è calcolato ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.lgs. 36/2023 e comprende anche i costi della manodopera che l'ente concedente ha stimato pari ad **€ 541.825,16** calcolati sulla base degli elementi indicati



nel progetto esecutivo. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera, come sopra indicati, sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso.

L'operatore economico dovrà presentare sul sistema START, una offerta economica in ribasso sull'importo di cui al precedente punto A) e dovrà separatamente indicare, **pena l'esclusione**, i propri costi della manodopera e i propri costi aziendali della sicurezza per l'esecuzione dell'appalto oggetto di affidamento.

Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110 c. 4 lett. a) D.lgs. 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 cc. 13 e 14 del richiamato Codice.

L'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo (Lett. A) deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera: nel caso in cui l'importo della manodopera sia inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante l'operatore economico dovrà compilare anche la parte II del successivo modello C.2 (facente parte della busta telematica economica) presentando una relazione contenente le relative spiegazioni.

L'indicazione, da parte dell'operatore economico, di costi della manodopera diversi da quelli stimati dall'Ente non incide sull'importo di aggiudicazione che risulterà comunque dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di richiedere chiarimenti sul punto.

I lavori oggetto dell'appalto rientrano, come previsto nel Capitolato Speciale d'appalto ed ai sensi dell'allegato II.12 tab. A del Codice, nelle seguenti categorie:

Lavorazione	Categoria tabella A all. II.12	Qualificazione obbligatoria	Importo (euro)	Indicazioni speciali	
				Prevalente o scorporabile	Subappaltabile %
OPERE STRUTTURALI SPECIALI	OS21 Cl. IV°	SI	2.202.968,11	Prevalente	(*) Max 49,99%
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI...	OG3 Cl. II°	SI	341.476,30	Scorporabile	100%
OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	OG8 Cl. II°	SI	362.023,56	Scorporabile	100%
Importo complessivo dell'appalto		Totale	2.906.467,97		

(*) È ammesso il subappalto così come previsto ai sensi art. 119 del D. Lgs. 36/23. Si evidenzia, in particolare, che il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e delle prestazioni contrattuali ad alta intensità di manodopera.

Si rammenta che, in relazione alle categoria/e con obbligo di qualificazione sopra individuata/e, e la/e categoria/e per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ove individuata/e a **"qualificazione obbligatoria"**, eventuale subappalto potrà essere affidato ed eseguito esclusivamente da imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Esclusione istituto avvalimento:

per la categoria prevalente OS21, ai sensi dell'art. 104 c.11, trattandosi di lavori/operazioni di posa in opera o installazione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, **è escluso l'avvalimento**, pertanto dovranno essere direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di



un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento avente la relativa qualifica.

Ulteriori certificazioni:

ove presenti nel progetto lavori di impiantistica, a prescindere dal fatto che essi siano individuati nella categoria prevalente o nelle/a categoria/e scorporabile/i ove esistente/i, è necessario che in sede esecutiva l'operatore economico sia abilitato ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/2008 ed essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto presso la relativa C.C.I.A.A.. Il possesso di tale abilitazione può essere quindi comprovato dall'impresa esecutrice in fase esecutiva nei modi previsti dalla vigente normativa.

2. SOGGETTI AMMESSI A GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell'art. 65 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall'art. 94, 95, 97 e 98 del medesimo decreto.

Gli operatori economici possono presentare offerta come concorrenti singoli o come capogruppo (mandataria) di un costituendo raggruppamento temporaneo [art. 65, comma 2, lettera e)] o consorzio ordinario di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera f)] costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell'art. 68 del medesimo decreto.

È ammessa la partecipazione anche in forma di GEIE: in tal caso si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/ConSORZI ordinari di concorrenti già costituiti.

2.1 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto che gli operatori economici, oltre ad essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, e non incorrere pertanto nelle cause di esclusione come determinate dall'art. 94, 95, 97 e 98 del medesimo decreto, che siano in possesso dei requisiti previsti dai seguenti articoli 2.2 e 2.3.

L'attestazione del possesso dei requisiti indicati deve essere resa mediante la compilazione del DGUE.

La verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti verrà svolta solo successivamente, per quanto possibile, sul FVOE. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

2.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

2.3 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI

Possesto dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, di cui alla sopra riportata tabella, ovvero avere per:

- la categoria prevalente dei lavori **OS21 cl. IV°** attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione di cui all'allegato II.12 parte II del D.lgs. 36/2023 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'allegato II.12 tab. A del D.lgs. 36/23;

- per le categorie scorporabili dei lavori **OG3 cl II e OG8 Cl. II** attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione di cui all'allegato II.12 parte II del D.lgs. 36/2023 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'allegato II.12 tab. A del D.lgs. 36/23.

Il possesso dell'attestazione SOA per le categorie di cui sopra dovrà essere dichiarato nel DGUE elettronico di START,



accedendo alla compilazione on line dello stesso, nella Parte II: Informazioni sull'Operatore Economico nel riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali".

Nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso della qualificazione inerente la/e categoria/e scorporabile/i, stante il regime di qualificazione obbligatoria esteso a tutte le SOA e in considerazione della necessaria specializzazione per l'esecuzione delle predette categorie, deve subappaltare interamente la/e stessa/e a soggetti con adeguata qualificazione (SUBAPPALTO NECESSARIO**), mediante indicazione espressa nel DGUE della volontà di usufruire del subappalto qualificante. In tale caso l'operatore economico deve essere comunque in possesso dei requisiti, relativamente alla categoria prevalente, per l'importo della stessa sommato all'importo della/e categoria/e scorporabile/i per la/e quale/i non è in possesso dei relativi requisiti.**

Si rinvia in ogni caso alla normativa di legge in materia di possesso dei requisiti.

Per la comprova del requisito è acquisita d'ufficio l'attestazione SOA mediante consultazione del Casellario delle Imprese presente sul sito istituzionale di ANAC.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/20231), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.¹

2.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D. Lgs. 36/2023.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d).

Come previsto all'art. 68 c. 2 del D. Lgs. 36/2023, in sede di offerta, dovranno essere specificate le categorie di lavori o parte delle stessa che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Per gli operatori **di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)**, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dalla **consorziate esecutrice**.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 2.2 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

¹ L'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023, in tema di rinnovo quinquennale dell'attestazione SOA, stabilisce che "Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione"; per quanto riguarda la verifica triennale di mantenimento, l'art. 17, comma 1 del citato dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 prevede che "In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo".



Requisiti di qualificazione

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, **lettere b), c) e d)**, sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo **65, comma 2, lettera d)**:

- a. per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. **per gli appalti di lavori** che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Come previsto all'art. 67 c. 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o **tramite le consorziate indicate** in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), **alle proprie consorziate** non costituisce subappalto. **I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.** La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte **delle consorziate designate** dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui sopra eseguono le prestazioni con la propria struttura.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 2.2 deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di qualificazione

Il requisito di qualificazione di cui all'art. 2.3 (REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI) **deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.**

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

ULTERIORI INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

Come previsto all'art. 67 c. 5 i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.



Come previsto dall'art. 67 c. 7 del codice possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Ai sensi dell'art. 68 comma 11 del D. Lgs 36/2023 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare così come prescritto ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023.

Così come previsto all'art. 68 c. 2 del D.lgs. in caso di partecipazione sempre in RTI, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 solito articolo, in sede di offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Così come previsto all'art. 68 c. 1 del D.lgs. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e) ed f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di



organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 68, comma 15 e 16, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

Salvo quanto disposto agli artt. 68 e 97 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta-

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

2.5 PRESA VISIONE DEI LAVORI E DEI LUOGHI (OBBLIGATORIO SOPRALLUOGO ASSISTITO)

Ai fini della partecipazione alla presente gara, è obbligatorio eseguire un sopralluogo presso le aree dove debbono eseguirsi i lavori al fine di prendere visione e conoscere meglio la natura dei luoghi e le condizioni in cui dovranno essere svolte le attività oggetto del contratto, nonché ogni altra circostanza generale e particolare che possa aver influenza sull'esecuzione dei lavori stessi e sulla determinazione dell'offerta.

L'obbligo del sopralluogo è inoltre indispensabile in quanto concerne una attività strumentale necessaria a consentire alle imprese partecipanti di valutare la prestazione richiesta e di formulare una offerta seria, attendibile e consapevole. Considerato altresì che l'esecuzione del sopralluogo assistito, nella presente gara, ha un ruolo sostanziale e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto, lo stesso riveste carattere strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta.

Il sopralluogo dovrà essere prenotato con il RUP Geom. Roberto Ciuffardi presso l'ufficio tecnico comunale al seguente numero telefonico **0583.694072** oppure tramite mail **lavoripubblici@comunedinucciano.it**. Si fa presente, già da questo momento che il RUP, sarà disponibile ad eseguire sopralluoghi nei giorni di martedì e venerdì a partire dal 29.04.2025 fino alla data del 13.05.2025 compresi, dalle ore 9 alle ore 13.

I tempi e le modalità indicate devono intendersi tassativi ed inderogabili fatte salve particolari esigenze della stazione appaltante o imprevisti a es. per motivo meteorologico o altre circostanze oggettive; in ogni caso la stazione appaltante opererà nel rispetto del principio imparzialità e con il fine di garantire la massima concorrenzialità.

In proposito si ricorda che i soggetti legittimati ad effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti sono esclusivamente:

- il legale rappresentante o direttore tecnico;
- un procuratore, munito di regolare procura notarile o i cui poteri risultino dal certificato camerale;
- un dipendente dell'impresa, munito di delega del legale rappresentante dalla quale si evinca anche il rapporto di dipendenza, corredata da documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nel caso in cui il partecipante intende aderire alla gara in forma di Raggruppamento Temporaneo costituito, il sopralluogo deve essere effettuato dalla società mandataria o da una delle società mandanti munita di delega della mandataria. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo da costituire il sopralluogo deve essere effettuato da tutte le società facenti parte dello stesso ovvero da una sola di esse munita di delega delle altre società che andranno a costituire RTI. Nel caso di consorzio, di una delle società consorziande, purché munito di apposita delega delle altre mandanti anch'essa da consegnare all'incaricato della Stazione Appaltante in sede di Sopralluogo. Nel caso di Consorzio costituito, al sopralluogo potrà partecipare anche solo il rappresentante legale/procuratore/dipendente delegato del Consorzio ovvero il legale rappresentante/procuratore/dipendente delegato della/le Consorziata/te che in fase di gara verrà/verranno nominata/e quale/i esecutrice/i. L'adesione all'atto di impegno alla costituzione di RTI, la presentazione come consorzio e le altre forme di partecipazione associata previste dalla Legge comportano implicitamente la accettazione da parte di tutte le imprese associate della adeguata conoscenza dei luoghi e delle condizioni di svolgimento dei lavori, anche se solo una delle partecipanti alla associazione svolge la visita o attesta la conoscenza dei luoghi e dell'immobile.

Delle attività relative a ciascun sopralluogo sarà redatto apposito Verbale/Attestato - predisposto dall'amministrazione



aggiudicatrice - che sarà sottoscritto dall'incaricato della Stazione Appaltante e dal singolo concorrente (nella persona del legale rappresentante o di soggetto da quest'ultimo all'uopo delegato) al termine del medesimo sopralluogo.

Si ribadisce che, per le motivazioni sopra ricordate, la mancanza dell'esecuzione del sopralluogo in assistito contraddittorio (risultante dal sopra indicato verbale) costituisce causa di esclusione dalla procedura.

2.6 SUBAPPALTO

Si rimanda all'art. 2.13 del CSA e a quanto disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 119 non si procederà ad autorizzare il subappalto nel caso in cui l'operatore economico indicato come subappaltatore:

- non sia qualificato nella relativa categoria e sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95;
- all'atto dell'offerta non siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 119, comma 5 del Codice, il termine previsto nello stesso decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

Il contratto di subappalto deve contenere la disciplina sussistente nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore in materia di revisione prezzi.

L'amministrazione aggiudicatrice a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2019 e di quanto previsto nella disciplina per lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Come previsto dall'art. 119 c. 12 del codice il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Come previsto dall'art. 119 c. 2 del codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1. Lett. o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nel caso di subappalto e per quanto ammesso così come riportato nella tabella del punto 1.9, l'operatore economico dovrà indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare e diversa soglia affidamento prestazioni piccole e medie imprese nella parte II, lettere D del D.G.U.E. generato dalla piattaforma START.

Le dichiarazioni di subappalto del soggetto concorrente dovranno essere effettuate in modo puntuale e non generico, indicando esattamente:

- a) **le lavorazioni o le parti di opere che si intende subappaltare;**



- b)** in caso di affidamento di diversa soglia delle prestazioni che si intende affidare in subappalto alle piccole e medie imprese (obbligatoriamente 20%) indicare la percentuale e le ragioni che devono essere legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Per quanto sopra nel caso in cui il concorrente non indichi:

- la volontà di eseguire subappalto lo stesso sarà vietato e pertanto la totalità delle prestazioni da affidare dovrà essere svolta integralmente dal soggetto concorrente;
- diversa soglia delle prestazioni che intende affidare in subappalto alle piccole e medie imprese, di cui al punto b), la stessa sarà come previsto per legge pari al 20%.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare i medesimi lavori o le stesse parti di opere e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

Divieto di subappalto a cascata:

Come previsto nella determinazione a contrarre e dal comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs n.36/2023, non è consentito subappaltare alcuna lavorazione già oggetto di subappalto (cd "subappalto a cascata") in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, tenendo inoltre conto che le strette tempistiche previste per l'esecuzione potrebbero essere ritardate da un aggravio del procedimento.

2.7 AVVALIMENTO (ART. 104 D. LGS. n. 36/2023). Ove ammesso.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice (come previsti dalla presente lettera d'invito per l'esecuzione del presente appalto) e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Il contratto di avvalimento è, **a pena di nullità**, in forma scritta, e le parti devono specificare, **sempre a pena di nullità**, le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'appalto.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Come previsto dall'art. 104 comma 12 nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.



Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio e per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per quanto riguarda la richiesta di eventuali requisiti titoli di studio o professionali, il concorrente, ai sensi del c. 3 dell'art. 104 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Come previsto dall'art. 104 c. 5 l'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art 104 del Codice e per quanto pertinente, al paragrafo relativo al soccorso istruttorio.

2.8 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 1, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, come previsto dall'art. 102 del D.lgs. 36/2023 e art. 1 allegato II.3 del D.lgs. 36/2023 ed ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.



Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il RUP nella determinazione a contrarre, così come previsto ai sensi dell'art. 1 c.7 dell'allegato II.3 del codice ha previsto l'esclusione di quanto stabilito al comma 4 del medesimo articolo. Tale esclusione è motivata dalla natura del progetto consistente nella realizzazione di lavori edili di durata circoscritta, per i quali risulterebbe impossibile ed in contrasto con gli obiettivi dello stesso, soprattutto con riguardo al mercato di riferimento e all'assunzione del genere femminile.

Gli operatori prima della consegna dei lavori dovranno essere in regola con la normativa riguardante la c.d. patente a punti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) anche per le prestazioni eventualmente affidate in subappalto.

3. SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura aperta è interamente gestita e si svolge per via telematica tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (di seguito, "START" o "Piattaforma") accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/>, in conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 25 e 26 del D.Lgs. 36/23 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.



La gestione e l'utilizzo della Piattaforma, per quanto non disciplinato nel presente documento, avvengono nel rispetto del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e della disciplina sull'accessibilità e in materia di protezione dei dati personali, nonché di diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

La Piattaforma assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.

IL GESTORE

Il Gestore garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza della Piattaforma e, in particolare, è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della Piattaforma, assumendone ogni responsabilità al riguardo.

Il Gestore ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento della Piattaforma, segnalando tempestivamente alla Stazione appaltante eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa della Piattaforma e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia.

Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

I rapporti negoziali tra il Gestore e la Stazione appaltante sono regolati da apposito contratto anche al fine di assicurare la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente.

DOTAZIONI TECNICHE – REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali. In ogni caso è indispensabile quantomeno la seguente strumentazione:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.



IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta in termini è necessario accedere alla Piattaforma START al seguente link <https://start.toscana.it> ed iscriversi all'interno della Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per iscriversi è necessario completare la procedura, interamente online, ACCEDENDO AL LINK <https://start.toscana.it> e dopo seguendo le indicazioni nel link "iscrizione nuovo indirizzario".

Dovrete specificare alcuni dati relativi all'impresa che si desidera registrare e le categorie merceologiche per le quali desiderate essere contattati.

L'accesso è consentito a seguito dell'iscrizione nella Piattaforma dell'operatore economico.

Istruzioni operative ulteriori per accedere alla Piattaforma sono riportate nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006 e smi. e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nonché il Manuale utente consultabile sul medesimo sito.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione, l'accesso alla Piattaforma o l'invio dell'offerta devono essere effettuate contattando il Call Center al numero 0810084010 oppure all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com

L'iscrizione e l'accesso alla Piattaforma comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni della Piattaforma.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi di posta elettronica certificata. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono mediante spedizione tramite la Piattaforma di messaggi di posta elettronica certificata. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala avvengono mediante spedizione tramite la Piattaforma di messaggi di posta elettronica certificata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: il sistema telematico di acquisiti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "Comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

CHIARIMENTI



Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**chiarimenti**", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana www.regione.toscana.it.

L'Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno entro e non oltre il **giorno 15.05.2025 ore 12.00.**

L'amministrazione provvederà a fornire le risposte alle richieste di chiarimenti, relativi alla procedura di gara, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma START alla sezione riservata alla richiesta di chiarimenti nell'area relativa alla gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Sezione/Area della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate ed in particolare non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ADEMPIMENTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

La centrale di Committenza provvede alla nomina della Commissione Giudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, composta da un numero di 3 membri, i cui componenti saranno scelti tra le professionalità interne della centrale di Committenza ed il personale assegnato alla Centrale di Committenza e comunque tra personale dipendente dei Comuni convenzionati e/o Unione ovvero esperti esterni nel settore in oggetto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Tali componenti verranno scelti in funzione di competenze professionali tecniche inerenti il progetto oggetto dei lavori della presente quali l'architetto, ingegnere, geometra ecc.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti verranno pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

PROCEDURA DI GARA

La gara sarà esperita il **giorno 21.05.2025 ore 9.00** presso la sede *dell'Unione dei Comuni della Garfagnana via V. Emanuele 9 – Castelnuovo di Garfagnana – Lucca, Ufficio Centrale Unica di Committenza*. Qualora le operazioni di gara non si potessero concludere nello stesso giorno, verranno continuate nel primo giorno seguente non festivo. E' ammesso a presenziare alle operazioni di gara in seduta pubblica, per ogni ditta concorrente, il legale rappresentante o un suo incaricato, in possesso di delega, in numero di uno ogni impresa.

EVENTUALE PROROGA DEI TEMPI

Qualora si renda necessario prorogare la data della procedura la stessa verrà comunicata mediante la piattaforma START. Resta inteso che, in tal caso, le date indicate nel presente disciplinare non saranno più valide in quanto modificate.

La gara si svolge secondo la seguente procedura:

L'apertura e la verifica della documentazione amministrativa presentata dalle imprese concorrenti verrà svolta dalla Commissione di gara; mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

- La commissione di gara, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare che le offerte pervenute sono ancora criptate all'interno della piattaforma telematica e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- il Presidente di gara in seduta pubblica, congiuntamente con la commissione di gara, verifica le condizioni di partecipazione e procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti;
- Il Responsabile del procedimento in fase di affidamento procede all'eventuale esclusione previa supervisione del RUP;
- la commissione giudicatrice (art. 93 D.Lgs. 36/2023) in seduta pubblica procederà alla verifica del contenuto delle buste tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza e regolarità dei documenti richiesti;
- la commissione giudicatrice in una o più sedute riservate, che potranno essere seguite anche con modalità telematiche, effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti.

Il Presidente congiuntamente alla commissione giudicatrice, ultimate le valutazioni di cui sopra, in seduta pubblica:



- da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede al caricamento sulla piattaforma degli stessi e alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche per le quali, il sistema procederà al calcolo dei relativi punteggi da attribuire;
- da comunicazione del totale dei punteggi attribuiti.

Il Presidente di gara procede alla redazione della proposta di aggiudicazione della gara.

Il RUP procede alla verifica dell'anomalia dell'offerta, con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice.

Controlli:

La stazione appaltante può chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

VERIFICA DEL COSTO DELLA MANODOPERA E DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si evidenzia agli operatori economici che la stazione appaltante procederà, prima dell'aggiudicazione, alla verifica del costo della manodopera dichiarata ai sensi dell'art. 108 c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 pertanto l'offerta sarà ritenuta anormalmente bassa, art. 110 c.1, nel caso in cui il costo del personale sia inferiore ai minimi salariali definito dai contratti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023. Inoltre la Stazione Appaltante determinerà l'offerta anormalmente bassa in presenza degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 o in caso di offerta che appaia, in base ad elementi specifici, cosicché procederà alla verifica dell'anomalia e in questo caso la verifica del costo della manodopera sarà effettuata all'interno del procedimento di verifica di anomalia delle offerte.

Il RUP così come sopra riportato, prima della aggiudicazione, procede alla verifica del costo della manodopera sull'offerente che ha presentato la migliore offerta. Lo stesso, su richiesta della stazione appaltante, è tenuto a fornire, entro il termine di 15 giorni solari e consecutivi, le spiegazioni relative al costo della manodopera indicato in sede di offerta, che non potrà essere modificato.

Come previsto dall'art. 110 c. 4 del codice non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e in relazione ai costi della sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

4. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una unica offerta, purché ritenuta comunque vantaggiosa per l'Amministrazione Appaltante; **ovvero l'A.C. ai sensi del comma 10 art. 108 del Codice, si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto per l'A.C.**

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, in favore dell'impresa che avrà ottenuto il più alto punteggio complessivo (offerta tecnica sommata all'offerta economica) assegnato dalla Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 93 c. 1, sulla base dei criteri di seguito indicati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 c. 11, **non verranno attribuiti punteggi per le offerte di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.**

Parità di punteggio:

In caso di eventuale pari-merito, l'aggiudicazione è effettuata in favore dell'impresa che ha conseguito il punteggio tecnico superiore. Mentre in caso di pari-merito anche del punteggio tecnico si procederà per sorteggio.

(Tale disposizione risponde alla finalità di assicurare all'Amministrazione, a fronte della parità tra i concorrenti la possibilità di ottenere un vantaggio ulteriore, in luogo di rimettere meramente alla sorte la scelta tra i partecipanti).

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

La commissione valuterà le offerte secondo i criteri di seguito indicati:

B) - Offerta Tecnica:

massimo punti 75

- B1) Organizzazione dell'appalto
- B2) Riduzione dell'impatto del cantiere

massimo 20 punti
massimo 12 punti



- B3) Miglioramento dei componenti tecnici delle opere di progetto
- B4) Opere di monitoraggio
- B5) Minor tempo di esecuzione dei lavori

massimo 26 punti
massimo 12 punti
massimo 5 punti
massimo 25 punti

C) - **Offerta economica:**

B) OFFERTA TECNICA: Max. 75 punti	Punti max		75
B1) Organizzazione dell'Appalto	20		
<p>B1.1 Gestione della commessa Vista la particolare ubicazione del cantiere in oggetto, che si sviluppa lungo l'unica strada comunale che collega l'abitato di Agliano con la strada provinciale di fondovalle, saranno valutate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la qualità e l'accuratezza della pianificazione delle attività della ditta per l'esecuzione delle opere; - le modalità di controllo e di pianificazione degli approvvigionamenti di materiali; - l'organizzazione delle fasi di trasporto dei materiali dalle aree di deposito alle aree di lavoro, ovvero del trasporto a discarica dei materiali di risulta, con particolare attenzione alle interferenze con le aree circostanti; - modalità di individuazione/redazione piano di individuazione dei sottoservizi; - le modalità di controllo qualità e precollaudi; - le modalità di pianificazione della comunicazione dell'andamento del cantiere con gli enti preposti e la cittadinanza in particolare per le fasi interferenti sulla viabilità. <p><i>Dovrà inoltre essere prodotto organigramma nominativo della struttura di gestione della commessa specificando le relative competenze e modalità di controllo delle fasi sopra specificate.</i></p> <p><i>La commissione terrà in maggior conto le proposte tecniche che mirino a definire meglio l'organigramma funzionale specifico con indicazione delle squadre di lavoro, in numero idoneo correlato alla tipologia dei lavori da eseguire, specificando compiti e responsabilità propri di ciascun ruolo previsto per l'esecuzione dell'appalto, evidenziando le professionalità, le qualifiche del direttore di cantiere, la presenza giornaliera dello stesso per tutta la durata dei lavori, al fine di migliorare la sicurezza del cantiere e di tutte le componenti edilizie.</i></p>	7		
<p>B1.2 Gestione del cantiere Saranno valutate le ulteriori misure organizzative proposte, i miglioramenti sull'impostazione del cantiere e gli interventi attuati per la minimizzazione delle interferenze dei lavori con l'obiettivo di diminuire i disagi provocati dallo stesso ai fruitori della viabilità e ai residenti delle abitazioni circostanti.</p> <p>Saranno in particolar modo valutate le soluzioni proposte per aumentare la sicurezza della circolazione automobilistica e ciclopeditone direttamente ed indirettamente interferente con l'area di cantiere e gli interventi proposti per la minimizzazione delle interferenze dei lavori sulle abitazioni circostanti e sulla viabilità stessa (eventualmente corredare la relazione con planimetria atta ad individuare le varie aree interessate e soluzioni proposte). Dovranno essere individuate le modalità di regolamentazione del transito sulla viabilità interessata tali da ridurre i rischi derivanti dal traffico mediante l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. La commissione terrà in particolare considerazione eventuali soluzioni per ridurre o per minimizzare le interferenze con le aree circostanti ed in particolare quelle soluzioni che prevedano condizioni di sicurezza certe lungo la viabilità che conduce all'abitato di Agliano, quali la realizzazione di senso alternato ovvero al mantenimento di entrambe le carreggiate.</p> <p>Quanto sopra dovrà essere relazionato anche con l'ausilio di eventuale schede, planimetrie o rendering.</p>	8		



<p>B1.3 Saranno valutate le integrazioni e misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e aree circostanti al cantiere rispetto alle previsioni del PSC.</p> <p>In relazione alle integrazioni e misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza rispetto alle previsioni del PSC, sarà considerata quale migliore soluzione quella che aumenta la sicurezza dei lavoratori all'interno del cantiere attraverso proposte di miglioramento del PSC, con particolare attenzione alle opere di scavo, con particolare riguardo a quelle necessarie alla realizzazione delle trincee drenanti, e all'esecuzione delle relative strutture temporanee di sostegno, alla movimentazione dei carichi sospesi, nonché alla formazione e informazione del personale impiegato nel cantiere stesso, etc. La commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio terrà in conto anche del possesso, da parte dei soggetti economici, del "sistema di Gestione della Sicurezza" come da norma UNI ISO 45001:2018 che dovranno essere allegati alla proposta progettuale. <i>E' possibile estendere le soluzioni progettuali migliorative anche alle aree limitrofe per quanto interessate da rischio.</i></p>	5		
<p>B2) Riduzione dell'impatto del cantiere</p>		12	
<p>B2.1 Saranno valutate proposte di mitigazione migliorative rispetto a quelle previste in progetto con riferimento alle attività di cantiere quali: rumorosità, inquinamento da polveri ed altro, rispetto al contesto dell'area. Le proposte dovranno essere costituite da una relazione metodologica sulla riduzione degli impatti sull'area oggetto delle lavorazioni e dei suoi fruitori, sulle aree limitrofe e sulla viabilità pubblica.</p> <p>A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere oggetto di proposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modalità di esecuzione dei lavori con individuazione e redazione di piani atti a mitigare l'impatto dei lavori e la risoluzione delle interferenze; • interventi di miglioramento sull'area di cantiere e limitrofa anche con opere poste a corredo durante l'esecuzione dei lavori. <p>Potranno essere presentate proposte corredate di eventuali planimetrie e sezioni di rappresentazione delle stesse.</p>	7		
<p>B2.2 Misure di gestione ambientale. Si chiede di dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti leggi europee o nazionali. Saranno tenute in considerazione da parte della commissione giudicatrice anche eventuali certificazioni acquisite che dovranno essere chiaramente allegati alla proposta progettuale.</p>	5		
<p>B3) Miglioramento dei componenti tecnici delle opere di progetto.</p>		26	
<p>B3.1 Soluzioni di miglioramento qualitativo, prestazionale e funzionale dei materiali a base di gara.</p> <p>Proposte migliorative inerenti le caratteristiche tecniche prestazionali dei materiali impiegati attraverso soluzioni atte a migliorare la durabilità e ad incrementare la funzionalità nel tempo, anche in riferimento a fattori ambientali e climatici caratteristici dell'area ove è posta l'opera. Le stesse, a titolo esemplificativo, possono riguardare:</p> <p><u>Miglioramento tecnico prestazionale delle componenti strutturali:</u></p> <p>le migliorie dal punto di vista strutturale possono interessare gli elementi in modo tale da migliorarne la durabilità in relazione agli ambienti in cui si andranno a trovare nel corso della loro vita utile; si suggeriscono a titolo esemplificativo le seguenti migliorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incremento del copri ferro per le strutture in calcestruzzo armato così da proteggere meglio le armature dall'attacco degli agenti degradanti senza riduzione della capacità della struttura; - incremento del diametro di perforazione per i micropali e per i tiranti, questo sempre nell'ottica di allontanare gli agenti corrosivi dall'armatura tubolare in acciaio senza compromettere la capacità e la funzionalità delle strutture. Incremento qualità e quantità dei sistemi distanziatori e di centraggio di micropali e tiranti; 	26		



<p>- zincatura degli acciai strutturali, sempre per migliorarne la durabilità.</p> <p><u>Miglioramento tecnico prestazionale delle componenti di regimazione delle acque:</u> le migliorie dal punto di vista idraulico ed idrogeologico possono interessare gli elementi in modo tale da migliorarne la durabilità in relazione agli ambienti in cui si andranno a trovare nel corso della loro vita utile; si suggeriscono a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incremento delle capacità drenanti dei collettori; - incremento delle capacità meccaniche e di durabilità di guaine, tubazioni, caditoie etc. anche in ragione delle deformazioni a lungo termine. <p><u>Miglioramento tecnico prestazionale delle altre componenti edilizie:</u> le migliorie dal punto di vista edilizio possono interessare, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di progetto, gli elementi in modo tale da incrementare la durabilità, l'aspetto estetico e le prestazioni dei componenti edili diversi da quelli strutturali; si suggeriscono le seguenti migliorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - barriere stradali; - pavimentazioni stradali asfaltate per il loro mantenimento e/o miglioramento; - pavimentazioni strade sterrate per il loro mantenimento e/o miglioramento; - segnaletica orizzontale per il loro mantenimento e/o miglioramento. <p>Da tenere presente che ogni onere aggiuntivo, diretto ed indiretto, connesso alle migliorie proposte (ad esempio scavi, smaltimenti, incremento sezioni e quant'altro) sarà a carico della ditta esecutrice.</p> <p><u>Il concorrente dovrà fornire tutti gli elementi necessari al fine di potere effettivamente valutare i miglioramenti proposti rispetto a quanto di progetto (certificazioni, calcoli ecc.).</u> <u>In caso di mancanza di dati oggettivi ovvero di tabella di raffronto tra i dati di progetto e quanto proposto, ove non potendo eseguire comparazione, non verrà assegnato alcun punteggio.</u></p>			
<p>B4) Opere di monitoraggio</p>		<p>12</p>	
<p><i>Opere di monitoraggio e indagini strumentali che l'impresa intende eseguire prima e durante le fasi di lavorazione, atte a controllare i movimenti del versante e la situazione fessurativa degli edifici e dei manufatti, ante e post operam, ovvero del tipo permanente che rimarranno anche dopo l'esecuzione dei lavori. Dovranno essere descritte le metodologie e gli strumenti di raccolta dati per il monitoraggio e la durata dello stesso.</i></p>	<p>12</p>		
<p>B5) Riduzione tempi di intervento</p>		<p>5</p>	
<p>Saranno valutate le proposte costituite da: Cronoprogramma delle lavorazioni e delle attività connesse con indicazioni dei mezzi e personale impiegato nelle varie attività e relativa produttività; relazione metodologica sulla riduzione dei tempi di intervento mediante confronto con la soluzione di progetto esecutivo; planimetrie e sezioni di rappresentazione e confronto delle fasi lavorative quale documentazione giustificativa.</p> <p>Per l'esecuzione dei lavori sono concessi giorni 540 (Cinquecentoquaranta) così come previsto dal Capitolato. <u>La riduzione massima potrà essere di 90 gg (Novanta).</u> Per quanto concerne la riduzione dei tempi il concorrente dovrà, oltre a dichiarare la riduzione complessiva dei tempi, <u>produrre a pena di non attribuzione punteggio premiante:</u> Cronoprogramma delle lavorazioni; relazione metodologica sulla riduzione dei tempi di intervento mediante confronto con la soluzione di progetto esecutivo. (Chiaramente la non attribuzione di punteggio premiante opera nel caso in cui venga proposta una riduzione senza essere accompagnata dalla documentazione giustificativa di cui sopra).</p> <p><u>Ai fini del calcolo del punteggio si considereranno i giorni di riduzione offerti.</u></p>	<p>5</p>		
<p>C) OFFERTA ECONOMICA: Max. 25 punti</p>		<p>25</p>	



Ribasso percentuale sull'importo a base di gara	25		
---	----	--	--

L'offerta dovrà essere redatta, seguendo i criteri di valutazione indicati in particolare seguendo in ordine: il numero di capitolo, criterio e sub-criterio relativo al tema/capitolo.

La relazione costituente l'offerta tecnica, deve avere un'estensione **massima di 20** (Venti) facciate, numerate, in fogli formato A4.

Ulteriori limiti dimensionali offerta tecnica

font scrittura: Times New Roman o Arial, interlinea minima: 1,15, grandezza minima dei caratteri: 11 punti.

Nelle facciate massime non va ricompresa:

- l'eventuale copertina;
- l'intera formulazione del criterio B5 "Riduzione tempi di intervento" con relazione tecnica e relativo diagramma di Gantt;
- eventuali certificazioni e curricula.

Nel caso in cui il concorrente intenda proporre anche documentazione illustrativa specifica (di dimensione A3) che illustri tecnologicamente o gestionalmente, tramite diagrammi di flusso, disegni, schemi, schede tecniche materiali, mind map, ecc.) eventuali elaborati tecnici atti a specificare le eventuali soluzioni proposte, queste pagine verranno considerate come di dimensione A4 e quindi comprese nel numero massimo di 20.

Qualora, l'offerta tecnica superi il limite di cui sopra, tale fatto non costituirà motivo di esclusione ma la commissione le valuterà in relazione alla loro ridondanza, all'aggravamento del procedimento e ai rapporti di leale collaborazione nell'ambito delle procedure di appalto.

Si fa presente che la commissione esaminerà criterio per criterio ovvero sub-criterio per quanto esplicitato nel criterio o sub-criterio medesimo, escludendo richiami a premesse od a altri criteri.

A titolo puramente esemplificativo, si fa presente che una generica miglioria, che il concorrente voglia attribuire a più criteri o sub-criteri, dovrà essere esplicitata in ogni criterio o sub-criterio di riferimento.

Da tenere presente che ogni onere aggiuntivo connesso alle migliorie proposte (ad esempio proposte migliorative, riduzione tempi di intervento e quant'altro) sarà a carico della ditta esecutrice e sarà oggetto di inserimento negli atti contrattuali.

Il concorrente dovrà fornire tutti gli elementi necessari al fine di potere effettivamente valutare i miglioramenti proposti rispetto a quanto di progetto. In caso di mancanza di dati oggettivi ovvero, ove richieste, di tabelle di raffronto tra i dati di progetto e quanto proposto, non potendo eseguire comparazione, non verrà assegnato alcun punteggio.

Saranno valutate negativamente offerte poco chiare, farraginose o ridondanti.

In caso di RTI, di consorzio ordinario, o di G.E.I.E. già costituito la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria.

In caso di associazione temporanea, o consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

METODI DI CALCOLO PER L'OFFERTA TECNICA:

I coefficienti sono così determinati:

Per gli elementi di cui ai criteri e relativi sub-criteri B1, B2, B3 e B4 di natura qualitativa, come previsto all'art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 che dispone che i criteri di valutazione e la ponderazione siano stabiliti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara e che per ciascun criterio prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi questa Amministrazione, con riferimento anche alle Linee Guida dell'ANAC approvate dal Consiglio



dell'Autorità nell'adunanza del 21 giugno 2016 e del relativo "Quaderno" del dicembre 2011, anche al fine di utilizzare metodologia che individui con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa, si procederà con le modalità sotto riportate.

I coefficienti assegnati da ogni commissario avvengono con le modalità di seguito indicate:

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c$$

dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente *i*esimo;

P_a P_b P_c sono i fattori ponderali indicati per l'Offerta Tecnica, punteggio massimo, nel presente Disciplinare.

I coefficienti **A_i B_i C_i** di natura qualitativa, relativi rispettivamente al merito tecnico e alle caratteristiche metodologiche saranno determinati mediante il metodo del "confronto a coppie", con impiego della tabella triangolare, di seguito riportata, contenente tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due:

B	C	D	E	F		N
B						
	C					
		D				
			E			
					N-1	

Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire assegnando un punteggio da 1 a 6, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, nel seguente modo:

preferenza massima	=	6
preferenza grande	=	5
preferenza media	=	4
preferenza piccola	=	3
preferenza minima	=	2
parità	=	1

Una volta terminati i "confronti a coppie", si procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a 3 (tre) o superiori a 20 (venti), i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti **V(a)_i** sono determinati attraverso la media dei coefficienti, attribuiti con discrezionalità dai singoli commissari componenti la commissione, che valuteranno le offerte pervenute.



Per gli elementi di cui sopra, di natura qualitativa, i coefficienti assegnati da ogni commissario, che valuterà in funzione di quanto relazionato per le attività come sopra richieste, vengono di seguito fissati:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0,0

Il commissario, a propria discrezione, potrà attribuire anche punteggio intermedio, rispetto a quanto sopra riportato.

Sia nel caso del confronto a coppie che per l'attribuzione diretta, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei singoli commissari, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (si applicano arrotondamenti, per tutte le operazioni, fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola, arrotondando dalla terza decimale, per eccesso o difetto: alla cifra inferiore se minore di 5 ed alla cifra superiore se uguale e maggiore di 5);

Per l'elemento di cui al criterio B5 di natura quantitativa ad ogni offerta sarà attribuito il punteggio massimo così come riportato nella tabella sovrastante e la formula da applicare sarà quella **"dell'interpolazione lineare"**

$$Va = Ra / Rbest$$

Con il calcolo punteggio:

$$PEa = PEmax \times Va$$

Dove:

Va = coefficiente dell'offerta del concorrente A

PEa = punteggio economico assegnato all'offerta A

Rbest = Valore dell'offerta migliore (dell'offerta più conveniente)

Ra = offerta concorrente A

PEa = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente A

PEmax = punteggio massimo assegnabile

Soglia di sbarramento: i lavori oggetto del presente appalto rivestono una particolare attenzione per la Amministrazione e dunque la Stazione Appaltante ritiene prioritario assicurarsi che l'Offerta Tecnica presentata dai concorrenti sia idonea dal punto di vista qualitativo e prestazionale. Pertanto viene inserita la presente soglia di sbarramento: per poter essere ammesse alla fase di valutazione dell'Offerta Economica, le imprese partecipanti devono ottenere nella valutazione della Offerta Tecnica un punteggio minimo complessivo pari ad **almeno 40 (Quaranta/00) punti** rispetto al massimo punteggio raggiungibile, ossia 40 su 75 disponibili per l'Offerta Tecnica.

METODO DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICA: Max 25 punti

Calcolo criterio Offerta Economica "FORMULA BILINEARE":

Il coefficiente V(a) relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula bilineare:

V(a)	(per $Aa \leq Asoglia$)	=	$X \cdot Aa / Asoglia$
V(a)	(per $Aa > Asoglia$)	=	$X + (1,00 - X) \cdot [(Aa - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]$

dove:

V(a)	=	coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)
Aa	=	ribasso percentuale offerto dal concorrente (a)
Asoglia	=	media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo) dei concorrenti
Amax	=	massimo ribasso percentuale offerto
X	=	0,90

Il punteggio economico da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando V(a) per il



punteggio massimo attribuibile.

5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START Regione Toscana secondo le modalità e gli steps esplicitati nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare di gara. L'offerta e la relativa documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si precisa inoltre che:

l'offerta è vincolante per il concorrente;

con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata secondo quanto previsto dalle specifiche della Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e allegati alla documentazione di gara, messi a disposizione nell'apposita sezione della Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le operazioni di rettifica, in osservanza al principio di auto responsabilità, e in quanto dovute ad un errore dell'operatore partecipante, sono a totale rischio dell'operatore economico istante il quale è consapevole delle regole di segretezza che governano le procedure di gara. Nel caso in cui nelle operazioni di rettifica venga violata la segretezza delle offerte in modo tale da compromettere le successive valutazioni, in osservanza del principio di imparzialità, l'operatore economico sarà escluso senza che questi possa vantare alcuna pretesa.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito al sistema è pari a 150 MB. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori, si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti e prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione dello stesso form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica, alla domanda di partecipazione e DGUE.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 8.00 del giorno 21.05.2025** la seguente documentazione:



- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui ai successivi punti **A.1)** e seguenti, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
- B) L'OFFERTA TECNICA**, di cui al successivo punto **B.1)** (contenuto dell'offerta tecnica), **B.2)** dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali, firmate digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
- C) L'OFFERTA ECONOMICA**, di cui al successivo punto **C.1)** offerta economica generata dal sistema e **C.2)** dettaglio costo manodopera.
- Il tutto a firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START al momento non è adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente. In particolare:

- la domanda generata da START a differenza del D.Lgs. 36/2023, richiede al concorrente di indicare i **sogetti cessati**: questo campo dovrà essere lasciato vuoto;
- le dichiarazioni relative gli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica, amministratori di fatto), poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nell'apposito modello predisposto "Modello ulteriori dichiarazioni";
- il richiamo all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in tema di riduzioni della garanzia provvisoria, va inteso riferito all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 (esclusivamente nel caso di procedure sopra soglia).

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) la "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"

Soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2.

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico.

Nel passo 1 della procedura di presentazione offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; nel caso di consorzi stabili, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella Domanda di partecipazione (modello on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi"), generata dal sistema e compilata in modalità telematica, il concorrente deve altresì:

- indicare i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), e il CCNL applicato (il relativo codice alfanumerico andrà indicato nel modello "Dichiarazione art. 11 e 102 del D.lgs. 36/2023");
- indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di taluni dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice (quelli non ivi contemplati dovranno essere dichiarati nel Modello "Ulteriori dichiarazioni");
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati, nei grafici di progetto, nel Piano per



la sicurezza e il coordinamento;

- dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante, consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire** la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- **Generare** il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 94 comma 3 del D.Lgs. 36/2023), in particolare:

- a) dell’operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell’amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Come previsto all’art. 93 comma 4 del D. Lgs 36/2023 nel caso in cui il socio sia una persona giuridica devono essere indicati anche gli amministratori di quest’ultima.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera



b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio medesimo. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui sopra, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza, al fine di consentire la ottimale presentazione della documentazione richiesta è necessario che **ciascun membro dell'operatore riunito sia iscritto all'Indirizzario fornitori (Consiglio di Stato sez. quinta sentenza n. 68/2023).**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO:

A.1.1) già costituiti deve essere inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

a) - **anche la COPIA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE** con rappresentanza conferita alla mandataria per **ATTO PUBBLICO** o **SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, di costituzione del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO**, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo come previsto all'art. 68, comma 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023;

b) - dichiarazione sottoscritta delle parti che svolgono i lavori, ovvero la percentuale in caso di unica categoria di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici appartenenti al raggruppamento.

IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN CONSORZI ORDINARI O GEIE:

A.1.2) già costituiti deve essere inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

a) - **anche la COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DEL CONSORZIO O GEIE**, con indicazione del soggetto designato quale capofila, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;

b) - dichiarazione sottoscritta delle parti che svolgono i lavori, ovvero la percentuale in caso di unica categoria di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici appartenenti al consorzio ordinario/GEIE.

IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZI ORDINARI O GEIE:

A.1.3) non ancora costituiti deve essere inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore



economico individuato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

a) - anche **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO**, come previsto all'art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, a firma di ciascun concorrente, attestante:

- quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Si ricorda che in questo caso (raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari o GEIE **non ancora costituiti**) l'offerta (sia tecnica che economica) deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il RTP.

IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI ART. 65 COMMA 2, LETTERE b) c) e d)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) c) o d) del D.Lgs. 36/2023 deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b), consorzio lett. c) o consorzio lett. d) comma 2, art. 65 del D.Lgs. 36/2023);
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI DI RETISTI: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI DI RETISTI: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

A.2) Il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE" generato dal sistema START.



Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 D.Lgs. 36/2023 nonché sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 100 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 previsti nella presente lettera d'invito, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente ovvero dai soggetti come sotto individuati**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE** di cui all'art. 91 D.Lgs. 36/2023 da presentare compilando il form on line generato dalla piattaforma START.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE** potrà essere compilato relativamente alle sole parti richieste nella procedura di gara.

In caso di avalimento oppure in caso di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, il sistema START genera automaticamente la richiesta amministrativa del DGUE elettronico, oltre che per l'operatore economico, anche per la/le impresa/e ausiliaria/e o per la/le consorziata/e esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti e deve esser compilato, da parte della partecipante, per tutti i soggetti indicati.

Nel caso di partecipazione in forma di consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo, GEIE, rete di imprese, il sistema START prevede che la compilazione del DGUE elettronico per ciascun membro dell'operatore riunito debba essere fatta sul sistema START dalla mandataria/capogruppo.

Anche in caso di avalimento oppure nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, il sistema START prevede che la compilazione del DGUE elettronico per l'impresa ausiliaria o consorziata debba essere fatta dal concorrente (es. in caso di RTI, la mandataria compila e genera sul sistema il DGUE per sé e per le mandanti; in caso di consorzio stabile, il consorzio compila e genera il DGUE per sé e per la/le consorziata/e esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti).

Non è possibile per l'impresa ausiliaria o per una mandante di un raggruppamento temporaneo oppure per una consorziata accedere al sistema e compilare il DGUE elettronico autonomamente.

Il concorrente dovrà produrre il DGUE con le seguenti modalità:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sulla piattaforma;
- Dopo aver definito la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
- Accedere alla funzionalità DGUE – Documento di gara unico europeo presente nella Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta, selezionando "Completa";
- Compilare le maschere presenti sulla piattaforma corrispondenti alle varie sezioni di cui è composto il DGUE;
- Al termine della compilazione la piattaforma genera due file, il Dgue in formato "xml" e in formato "pdf": scaricare sul proprio pc il file DGUE in formato pdf generato dalla piattaforma;
- Firmare digitalmente il file DGUE in formato pdf generato dalla piattaforma.
- Inserire nella piattaforma il file DGUE firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Il DGUE generato dalla piattaforma deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto, come di seguito individuato, e presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, di consorzi stabili dal consorzio.

Il concorrente, per poter generare il DGUE dell'impresa ausiliaria, in caso di avalimento, dopo aver definito la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) alla sezione "Scegli i lotti per cui vuoi presentare offerta" nella colonna denominata "Avalimento", dovrà selezionare SI e procedere all'inserimento delle informazioni richieste dal Sistema per l'avalimento e per l'impresa ausiliaria (vedi Manuale d'uso per gli operatori economici). Al termine dell'inserimento delle informazioni relative all'impresa ausiliaria il concorrente accede alla funzionalità DGUE – Documento di gara unico europeo selezionando "Gestisci" al Passo 2 "CARICA DOCUMENTAZIONE" all'interno della sezione "lotti" nella gestione della documentazione amministrativa.



Per poter generare il DGUE delle consorziate esecutrici e non che prestano i requisiti, in caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, di consorzi stabili, dopo aver definito la forma di partecipazione al passo 1 “Definisci forma di partecipazione” quale:

- Consorzio stabile;
- Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
- Consorzio tra imprese artigiane,

nella sezione “Scegli i lotti per cui vuoi presentare offerta” nella colonna denominata “Consoziati” il concorrente dovrà selezionare SI e procedere all’inserimento delle informazioni richieste relative alle consorziate esecutrici e non che prestano i requisiti (vedi Manuale d’uso per gli operatori economici). Al termine dell’inserimento delle informazioni relative alle consorziate indicate il concorrente accede alla funzionalità DGUE – Documento di gara unico europeo selezionando “Gestisci” al Passo 2 “CARICA DOCUMENTAZIONE” all’interno della sezione “lotti” nella gestione della documentazione amministrativa.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti il DGUE dovrà essere firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) **da ciascun membro** facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell’art. 65 del D.Lgs. 36/2023 il DGUE dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziata esecuttrice dovrà rendere utilizzando l’apposito **modello A.2.1, Scheda consorziata esecuttrice/ausiliaria**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

AVVALIMENTO (ART. 104 D. Lgs. n. 36/2023 OVE AMMESSO)

L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria (**avvalimento**)] deve indicare nel **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (imprese ausiliarie);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’operatore economico deve **inserire nell’apposito spazio predisposto** del sistema telematico il **CONTRATTO/I DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell’art. 104, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell’originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, **in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto**. In tale contratto ovvero in dichiarazione a se stante l’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
- c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- d) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.

L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;



- rendere, **modello A.2.1 - Scheda consorziata esecutrice/ausiliaria**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarci **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e il modello A.2.1 - Scheda consorziata esecutrice/ausiliaria compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara.

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, STATO DI LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO

Nel caso in cui l'operatore economico sia stato o nei suoi confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure (art 90 c. 4 e 5 lett. d, del decreto legislativo n. 14/2019), nel DGUE nella sezione C – parte III dovrà indicare anche gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 36/2023.

Il concorrente presenta anche una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A.3) DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il concorrente dovrà produrre la ricevuta del versamento inserendola sulla piattaforma START nell'apposito spazio creato dalla S.A.

N.B. In caso di partecipazione in raggruppamento costituendo solo la mandataria/delegataria è tenuta al versamento della marca da bollo. Pertanto, l'obbligo di versamento non è previsto per gli altri membri dell'operatore riunito.

Il pagamento dell'imposta è del valore di € **16,00** da effettuarsi tramite una delle seguenti modalità:

1. **modello F24** - Versamenti con "elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG), nonché il codice tributo 1573.
2. acquisto della **marca da bollo cartacea da €16,00**. L'operatore economico provvederà ad allegare copia del contrassegno in formato pdf con l'annotazione del numero seriale della marca. A tal fine, potrà essere utilizzato anche il modello di autocertificazione (Modello autocertificazione di assolvimento dell'imposta di bollo unitamente alla scansione della marca da bollo da € 16,00) messo a disposizione dalla Stazione appaltante su START. Il concorrente è onerato della conservazione del contrassegno telematico per il caso di successivi controlli anche da parte dell'Agenzia delle Entrate e si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
3. **servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate** per l'acquisto della marca da bollo digitale, seguendo le istruzioni indicate una volta effettuato il collegamento con il servizio.
4. **solo per gli operatori economici esteri** tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

A.4) GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA, IN FORMATO ELETTRONICO, pari al 2% del valore complessivo della procedura come previsto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 **A FAVORE DEL COMUNE DI MINUCCIANO di euro 58.129,36** (diconsi euro CinquantottomilaCentoventinove/36) di validità almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, sotto forma di cauzione o fideiussione.

La fideiussione deve contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto "INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RELATIVO AL MOVIMENTO FRANOSO A VALLE E A MONTE DELLA FRAZIONE AGLIANO - SECONDO ESPERIMENTO DI GARA", relativo CIG e del **soggetto garantito (Comune di Minucciano)** ed essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.



Il documento attestante la costituzione della garanzia deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente.

A.4.1) - La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui sopra. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

A.4.2) - La garanzia fidejussoria per la partecipazione alla procedura di gara a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. **La garanzia fidejussoria deve essere emessa e firmata digitalmente;** essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

A.4.3) - La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

A.4.4) - La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

A.4.5) - Nel caso di **GEIE, raggruppamento temporaneo d'impresa** o di **consorzio ordinario di concorrenti** la fidejussione o il deposito deve essere intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio.

A.4.6) - L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 per cento** per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del **50 per cento**, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **10 per cento**, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del **20 per cento**, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>



http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

A.5) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente link: [Portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) Nota². L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il partecipante deve inserire nell'apposito spazio predisposto nel sistema, a pena di non ammissione alla procedura di selezione, la scansione della ricevuta di pagamento pagoPA scaricabile dal portale ANAC.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il pagamento va effettuato, sulla base e nelle forme previste dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 5 marzo 2014 e ss.mm.ii. "Attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266" così come aggiornato dalla stessa con deliberazione del 19 dicembre 2023 n° 610 per l'anno 2024 e dall' AVVISO dell'ANAC del 17 maggio 2024 - Avviso agli operatori economici per il pagamento del contributo gara a favore dell'Autorità consultabile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e che si riporta di seguito per maggior chiarezza:

"Si comunica che, a seguito della risoluzione delle problematiche evidenziate nell'avviso del 26 gennaio u.s., il versamento contributivo a favore di questa Autorità, dovuto per la partecipazione a procedura di scelta del contraente pubblicate dal 22 maggio 2024, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara. Tale modalità, come noto, garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC. Qualora si riscontrino problemi nella generazione dell'avviso dovuti alla difformità dell'importo contributivo o al mancato riconoscimento del Codice Identificativo Gara (CIG), l'operatore economico è invitato a contattare la stazione appaltante affinché verifichi la corretta trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per il tramite della Piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la gestione della procedura di affidamento."

MOTIVAZIONE:

Considerato che sul punto, al momento, non vi è una posizione giurisprudenziale univoca;
Vista la relazione introduttiva al Codice per cui "l'art. 101 disciplina il c.d. soccorso istruttorio, riprendendo la disciplina vigente in aderenza con le indicazioni della direttiva con alcune novità dirette a semplificare e chiarire profili che hanno dato luogo a difficoltà applicative: oltre alla logica semplificatoria, la disposizione tende ad evitare nei limiti del possibile, e nel rispetto del principio della par condicio, che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da eccessivo formalismo, che può pregiudicare la qualità dell'offerta e il pieno raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara. Chiave interpretativa della norma è pertanto la leale

² per le gare pubblicate nell'anno 2025 la contribuzione per gli operatori economici ,in funzione dell'importo posto a base di gara è così determinata, opera:

Inferiore a	€ 40.000	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e	inferiore a € 150.000	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e	inferiore a € 300.000	€ 18,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e	inferiore a € 500.000	€ 33,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e	inferiore a € 800.000	€ 77,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e	inferiore a € 1.000.000	€ 90,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e	inferiore a € 5.000.000	€ 165,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e	inferiore a € 20.000.000	€ 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 560,00



collaborazione delle parti (amministrazione appaltante e operatori economici), ispirata alla fiducia nell'attività dell'amministrazione e alla responsabilità dell'operatore economico, secondo i noti principi di buona fede, il tutto evidentemente nel rispetto del principio della par condicio."

In osservanza dei principi della fiducia, di *favor admissionis*, buon andamento, risultato, correttezza, leale collaborazione, imparzialità per i quali lo svolgimento della procedura non deve essere condizionato da eccessivo formalismo. Evidenziato che, in osservanza dei principi di correttezza e imparzialità, **l'Amministrazione chiarisce, nella documentazione di gara, che in sede di soccorso istruttorio, per le motivazioni predette, sarà ammesso il pagamento tardivo del contributo ANAC entro il termine assegnato.**

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.

A.6) PRESA VISIONE ELABORATI E LAVORI

Mediante inserimento nel sistema della scansione del documento originale in possesso del soggetto concorrente, al punto "PRESA VISIONE LAVORI", del presente disciplinare. ***Il riscontro della mancata esecuzione del sopralluogo comporta l'esclusione***

A.7) Dichiarazione art. 11 e 102 del D. Lgs. 36/2023 relativa al principio di applicazione contratti e impegni dell'operatore economico.

Tale dichiarazione dovrà essere resa dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, su apposito modello predisposto dalla stazione appaltante nella quale dovrà essere dichiarato l'impegno in ordine all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella lex specialis di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero l'equivalenza delle tutele del proprio CCNL a quello indicato dalla stazione appaltante in conformità all'allegato I.01 introdotto dal D. Lgs correttivo n. 209 del 31.12.2024. In quest'ultimo caso, la dichiarazione sarà verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice.

N.B. In tale dichiarazione l'operatore economico deve indicare anche il codice alfanumerico unico (CNEL di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020) del CCNL applicato, così come già dichiarato in sede di domanda di partecipazione.

Sia l'operatore economico concorrente, che l'eventuale impresa mandataria nei raggruppamenti già costituiti/costituendi, che l'eventuale impresa ausiliaria e l'eventuale consorziata esecutrice sono tenuti a rendere le dichiarazioni previste nel modello.

Tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilata e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

A.8) Modello A.8 - Ulteriori dichiarazioni (amministratore di fatto, amministratori in caso di socio persona giuridica, trattamento dati tramite FVOE, patente a punti, etc.)

Il concorrente rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il modello predisposto dalla stazione appaltante:

- dichiarazione in merito agli ulteriori soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice non dichiarati nell'ambito della domanda di partecipazione, ivi incluso l'amministratore di fatto e gli amministratori del socio unico persona giuridica se presenti;
- consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'art. 24 del codice come previsto dall'art. 35 c. 5 bis del codice introdotto dal D. Lgs "correttivo" n. 209 del 31.12.2024;
- dichiarazione in merito alla normativa riguardante la c.d. patente a punti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008,



dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti);
- altre dichiarazioni.

Tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilata e firmata digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

A.9) Modello A.9: Dichiarazione pari opportunità generazionali e inclusione lavorativa persone con disabilità di cui art. 102 del D.lgs. 36/2023 e art. 1 allegato II.3

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, all'interno del modello allegato, che dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato successivamente:

1. Ciascun concorrente deve indicare il **numero di dipendenti impiegati** ed in base al numero degli stessi:

◦ **Per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti:** produzione, **a pena di esclusione**, di **copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale**, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In caso di **operatori raggruppati** dovrà essere trasmesso il rapporto relativo a ogni soggetto facente parte del RTI che occupi oltre 50 dipendenti, **in caso di consorzi stabili**, dovrà essere trasmesso il rapporto relativo a ogni soggetto esecutore che occupi oltre 50 dipendenti. Qualora l'eventuale **impresa ausiliaria** occupi più di 50 dipendenti, dovrà essere trasmesso il piano anche in riferimento al suddetto soggetto. La copia dell'ultimo rapporto deve essere inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

◦ **Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta** entro sei mesi dalla conclusione del contratto, devono impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo deve essere altresì trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta devono altresì dichiarare che entro sei mesi dalla conclusione del contratto, si impegna a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta devono dichiarare che come previsto dall'art. 1 c. 6 dell'Allegato II.3 del codice, nei 12 mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno adempiuto all'obbligo di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, per cui non incorre nella causa di esclusione dalla gara d'appalto ivi prevista.

In caso di **operatori raggruppati** la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ogni soggetto facente parte del RTI; in caso di **consorzi stabili**, la dichiarazione dovrà essere rilasciata sia dal consorzio che dai soggetti esecutori.



Il Modello di cui sopra deve essere inserito nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO PERIODICO

In caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, come già sopra richiamato, sono tenuti a presentare copia dell'ultimo **rapporto periodico sulla situazione del personale** maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Nel caso di cui sopra tale rapporto dovrà essere caricato nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma.

A.10) Mod.A.10: Dichiarazioni dei partecipanti alla procedura di gara dei dati necessari all'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO". Il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti.

Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1) criterio dell'assetto proprietario:

sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

2) criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);

3) criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopradescritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale "assenza di titolare effettivo".

Il Legale rappresentante/titolare/procuratore o altro rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

In caso di **operatori raggruppati** la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ogni soggetto facente parte del RTI; in caso di **consorzi stabili**, la dichiarazione dovrà essere rilasciata sia dal consorzio che dai soggetti esecutori.

A.11) Mod.A.11: dichiarazione di "ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI" dei partecipanti alla procedura di gara. Il Legale rappresentante/titolare/procuratore o altro rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

In caso di **operatori raggruppati** la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ogni soggetto facente parte del RTI; in caso di **consorzi stabili**, la dichiarazione dovrà essere rilasciata sia dal consorzio che dai soggetti esecutori.

B) OFFERTA TECNICA

B.1) OFFERTA TECNICA dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico, dopo averla salvata in formato PDF, nell'apposito spazio ad essa destinato su START.

L'offerta tecnica deve essere salvata in apposita busta predisposta da parte della stazione appaltante.

L'offerta dovrà essere redatta seguendo lo schema illustrato al punto "CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO", ovvero i criteri di valutazione indicati, seguendo in ordine: il numero di criterio e sub-



criterio e riportando quanto richiesto.

Nello spazio predisposto su START denominato “Offerta tecnica completa” dovrà essere inserita l’offerta completa, mentre nello spazio predisposto su START “Offerta tecnica secretata” dovrà essere inserita l’offerta tecnica con oscuramento delle parti che costituiscono segreti tecnici o commerciali sulla base di quanto dichiarato nel successivo modello B.2, ovvero, ove il partecipante non intenda oscurare la stessa di segreti tecnico-commerciali, dovrà inserire “l’offerta tecnica completa”.

La stazione appaltante e nello specifico la commissione giudicatrice, può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

In caso di RTI, di consorzio ordinario, o di G.E.I.E. già costituito la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa dichiarata mandataria.

In caso di associazione temporanea, o consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Si precisa che **nessun elemento di prezzo o informazioni che possano dare indicazione dello stesso o tali da compromettere l’imparzialità delle operazioni di gara**, riconducibile all’offerta economica presentata, **pena l’esclusione dalla gara**, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.

B.2 “DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL’OFFERTA TECNICA”

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell’ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 35, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 36/2023.

Il soggetto concorrente, utilizzando l’apposito **modello B2** disponibile nella documentazione di gara, è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi del DPR 184/2006.

Il modello, contenente le dichiarazioni ivi contenute, corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. il suddetto modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.

Il predetto modello dovrà essere inserito nel sistema nell’apposito spazio “Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica”.

C) OFFERTA ECONOMICA

C.1) L’offerta economica firmata deve indicare, i seguenti elementi:

a) l’operatore indica il ribasso percentuale offerto con arrotondamento alla seconda cifra decimale sull’importo posto a base di gara (importo sul quale è proposto il ribasso lett. A) pari ad Euro **2.863.185,13 (DuemilioniOttocentoSessantatremilaCentoOttantacinque/13)** al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza, verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;

b) la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro per l’esecuzione dell’appalto;

c) i costi della manodopera per l’esecuzione dell’appalto.

Per presentare l’offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;

- **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

Si precisa che l’importo a base di gara, sopra indicato, è comprensivo dei costi della manodopera.

Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si ritiene ulteriormente chiarire, così come discende anche dagli atti sotto richiamati, che l’art. 41 c. 14 del D.Lgs. 36/2023 nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l’obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale.

A PENA DI ESCLUSIONE, l’operatore economico dovrà indicare sul sistema START nell’apposito spazio, ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, oltre all’ offerta economica espressa in ribasso percentuale sul predetto importo, “i costi della manodopera” e “oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” afferenti l’impresa, ovvero i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (che entrambi costituiscono un “di cui” dell’offerta economica).

Si precisa che per oneri aziendali in materia di salute e sicurezza afferenti l’impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVRI ecc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

Gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza saranno quelli effettivamente calcolati dall’operatore economico. Per quanto riguarda i **costi della manodopera** l’operatore economico potrà indicare l’importo previsto da questa amministrazione o in alternativa potrà indicare un diverso importo della manodopera.

In caso in cui il concorrente abbia indicato dei costi della manodopera di importo **diverso** a quello stimato dall’Ente, dedotto dallo specifico elaborato del progetto esecutivo, lo stesso dovrà compilare anche la parte II del **modello C.2** presentando una relazione atta a giustificare, mediante la descrizione di una più efficiente organizzazione aziendale la congruità di tale costo, fermo restando il divieto di giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili e agli oneri di sicurezza.

In occasione della verifica di anomalia, da parte del RUP, potranno essere richieste integrazioni alle giustificazioni già fornite. Quanto sopra potrà avvenire anche nel caso in cui l’importo dei costi della manodopera indicato dall’operatore economico sia pari o superiore a quello previsto dalla stazione appaltante.

L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorzi, così come previsto ai sensi dell’art. 68 c. 9 del D.Lgs. 36/2023, determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

C.2) DETTAGLIO COSTO MANODOPERA

Dovrà essere caricato – debitamente compilato e firmato digitalmente – l’allegato C.2 Dichiarazione “COSTO DELLA MANODOPERA”

N.B. COSTO DELLA MANODOPERA - GIUSTIFICAZIONI EVENTUALE RIBASSO

In caso il concorrente abbia indicato, nel dettaglio dei costi della manodopera di cui al modello C.2 Parte I, un costo complessivo della manodopera **diverso** a quello stimato dalla stazione appaltante, questi dovrà compilare anche la PARTE II del medesimo modello presentando una relazione atta a giustificare, mediante la descrizione di una più efficiente organizzazione aziendale la congruità di tale costo.

La documentazione di cui ai precedenti punti C.1) e C.2) dovrà essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell’operatore concorrente singolo
- in caso di consorzi di cui al comma 2 lettere b) c) e d) dell’art 65 D.Lgs. n. 36/2023 è richiesta la sottoscrizione del legale rappresentante del consorzio.



In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE **non ancora costituiti**, la documentazione di cui sopra:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre **"COPIA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE"** di cui al precedente **punto A.1.1)** o **"COPIA DELL' ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DEL CONSORZIO O GEIE"** di cui al precedente **A.1.2)**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

6. ESCLUSIONE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La Stazione Appaltante, qualora ricorrano i presupposti per la verifica di congruità delle offerte, procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, appaia anormalmente bassa.

In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3 del citato art. 110, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi di cui al c. 5 solito articolo.

La verifica di anomalia dell'offerta sarà condotta dal Responsabile del procedimento di gara, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione Giudicatrice. In quest'ultima ipotesi, il Responsabile del procedimento di gara, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Stazione appaltante può in ogni caso attivare la verifica dell'anomalia di ogni offerta che appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa.

7. AGGIUDICAZIONE

I lavori saranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta **"economicamente più vantaggiosa"** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 c. 1 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 17 c. 6 del D. Lgs. 36/2023 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Così come previsto ai sensi del c. 2 art. 18 del D. Lgs. 36/2023, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi del c. 5 dell'articolo 17, *"L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace."* e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni anche in pendenza di contenzioso.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione (documentazione amministrativa) ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.



Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- per le ragioni su esposte è ammesso il soccorso istruttorio sul mancato pagamento del contributo ANAC.

L'irregolarità è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della documentazione amministrativa.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine minimo di cinque e massimo di 10 giorni (lo stesso verrà stabilito di volta in volta in relazione alla complessità della documentazione richiesta) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Si precisa che le regole predette non esauriscono l'ambito operativo del soccorso istruttorio, per cui si rinvia ai principi e alle disposizioni generali di Legge.

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti al capo II del D.Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente disciplinare.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico.

La sussistenza delle cause **automatiche di esclusione** di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di **esclusione non automatica** di cui all'articolo 95 solito D.Lgs. deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.



Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi gli operatori non in regola, ai sensi dell'art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi.

Sono esclusi gli operatori non in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore;

Sono esclusi gli operatori non in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli operatori economici che abbiano violato gli obblighi di cui all'art. 1 comma 2 dell'Allegato II.3 del codice (omessa consegna alla stazione appaltante della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile) non possono partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- Abbia inserito la documentazione economica di cui ai punti C.1, all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa, tecnica o all'interno della "Documentazione aggiuntiva" tali da compromettere l'imparzialità delle operazioni di gara;
- Non sia in possesso, alla data di scadenza per l'invio dell'offerta, delle condizioni e requisiti di partecipazione richiesti;
- Presenti una garanzia provvisoria (ove richiesta) sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- Nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: la garanzia provvisoria (ove richiesta) e/o il contratto di avvalimento e/o le dichiarazioni relative all'avvalimento e/o del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti



siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Determina, inoltre, l'esclusione dalla gara il fatto che l'OFFERTA ECONOMICA di cui al punto C.1):

- manchi;
- non contenga l'indicazione del *ribasso %*, *e/o dell'importo in valuta*, *offerto* e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- sia in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;
- non contenga l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa e del costo della manodopera (ove previsti);
- L'offerta economica sia stata inserita all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l'invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o tecnica o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva" tali da compromettere l'imparzialità delle operazioni di gara;
- rientri in uno dei casi di cui all'art. 70 co. 4 del Codice.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'Offerta economica di cui al punto C.1):

- non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Determina altresì l'impossibilità di ricorso al soccorso istruttorio e quindi l'esclusione dalla gara:

- l'assenza di cauzione provvisoria (non costituita alla data di presentazione dell'offerta e con decorrenza da tale data);
- L'amministrazione infine, **esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 110 del D. Lgs. 36/2023.**

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

10. AVVERTENZE

- Tutti i documenti inerenti la presente gara dovranno essere presentati in formato elettronico e in lingua italiana. Per i documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione giurata nelle forme di legge.
- L'utilizzo dei modelli allegati al presente disciplinare di gara non è prescritto a pena di esclusione della gara tuttavia, nel caso in cui il partecipante non li utilizzi, le dichiarazioni dovranno in ogni caso contenere quanto previsto ed elencato negli allegati stessi.
- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata: in tal caso, l'offerta e tutta la documentazione verrà resa disponibile per eventuali modifiche.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare o come da eventuale variazione a seguito di proroga comunicata su START.



- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare di gara e in tutta la restante documentazione di gara, con rinuncia ad ogni eccezione.
- La S.A. si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia risarcimento.
- La S.A. si riserva inoltre di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione della presente gara qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto del contratto, e qualora lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia risarcimento (art. 108, comma 10 D.lgs. n. 36/2023).
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La S.A. si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del d.lgs 36/2023 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 123 del codice, degli artt. 88, comma 4-ter e 92 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'appalto alle medesime condizioni economiche proposte in sede di offerta dall'originario aggiudicatario.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare di gara si fa riferimento al d. lgs 36/2023 e al Codice Civile in materia dei contratti. Si richiamano, inoltre, le disposizioni del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione dell'appalto, che è immediatamente efficace, è adottata con atto del responsabile del contratto ai termini dell'art. 17 c. 5 del D. Lgs. 32/2023 che esegue dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente.
- E' prevista, a norma dell'art. 125 c. 1 del D. Lgs. 36/2023, la corresponsione all'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. Per detta corresponsione l'appaltatore dovrà avanzare richiesta scritta corredata da polizza di garanzia. Tale anticipazione potrà essere eseguita entro 15 giorni dall'affettivo inizio della prestazione.
- Il partecipante relativamente alla presente procedura, attraverso la presentazione della domanda, implicitamente dichiara altresì di obbligarsi e di accettare:
 - a) di essere a conoscenza che è riservata *alla stazione appaltante/ente concedente* la facoltà di modificare, in ragione delle esigenze che si potranno manifestare e della disponibilità delle aree, le previsioni del programma lavori senza che per tale motivo l'appaltatore possa avanzare pretese ed indennizzi avendo esso appaltatore tenuto conto anche di tale onerosità ed alea all'atto della firma della domanda di partecipazione;
 - b) di essere a conoscenza e di accettare tutte le modalità e prescrizioni previste dagli elaborati tecnici che devono ritenersi come per qui di seguito trascritte e confermate, e dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri ed obblighi occorrenti per l'esecuzione del servizio, nessuno escluso.

11. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Dopo la proposta di aggiudicazione verranno effettuati i controlli sull'aggiudicatario sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 richiesti nella presente lettera di invito, **nonché in riferimento ai requisiti di ordine generale** (*assenza motivi di esclusione ai sensi dell'art. 94, 95 e 98 D.Lgs. 36/2023*) ed, ove del caso, applica la disciplina di esclusione di cui all'art. 96 e 97 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione sarà condizionata all'esito dei controlli da effettuare mediante la consultazione del Fascicolo Virtuale Operatore Economico (per quanto attivato).

Sui soggetti da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara e, ove previsti, anche i controlli sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa. Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario;
- in caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del D.Lgs. 36/2023, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE;
- in caso di ricorso all'istituto della cooptazione, anche nei confronti della/e impresa/e cooptata/e;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal concorrente come ausiliaria/e;
- nel caso in cui l'aggiudicatario singolo o una delle mandanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti abbia dichiarato di essere stata ammessa a concordato preventivo ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario qualora l'aggiudicatario singolo e/o la mandante siano tenuti ad avvalersi di altro operatore economico.

L'Amministrazione aggiudicatrice verificherà, presso il casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC la sussistenza e corrispondenza ai requisiti richiesti dell'attestazione SOA dichiarata dal concorrente in sede di offerta.

L'Amministrazione aggiudicatrice, in relazione ai lavori analoghi a quelli appartenenti alla categoria scorporabile o ad altra categoria, nel caso l'operatore economico non sia in possesso di attestazione SOA, inviterà il soggetto aggiudicatario a presentare anche mediante inserimento sul FVOE, **entro dieci giorni** dalla data di ricevimento della richiesta, la documentazione comprovante, nei modi prescritti dalla legislazione vigente, il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo dichiarati ai sensi di quanto elencato all'art. 28 allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 (nel caso in cui sia stato dichiarato il possesso dell'attestazione SOA, l'Amministrazione aggiudicatrice verificherà, presso il casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC la sussistenza e corrispondenza ai requisiti richiesti).

A tal fine, il soggetto aggiudicatario si impegna a presentare, entro il termine sopra stabilito, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo, come dichiarati nel DGUE.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione aggiudicatrice può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, ai sensi della vigente normativa in materia, o il mancato possesso dei criteri di selezione previsti nel presente disciplinare di gara, non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, l'Amministrazione procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- relativamente al primo in graduatoria all'escussione della cauzione provvisoria prodotta, ove ricorrano i presupposti alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione aggiudicatrice procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico, che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee (o, eventualmente, delle ulteriori certificazioni previste dal comma 8 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023), in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, non documenti detto possesso.

L'Amministrazione aggiudicatrice richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il



procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000. L'eventuale subappalto potrà essere autorizzato solo dopo la stipula del contratto, effettuando i controlli sul subappaltatore e procedendo al pagamento nei suoi confronti così come già previste per l'aggiudicatario.

Dopo l'aggiudicazione l'Amministrazione invita l'aggiudicatario a:

1. stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione fatta salva esecuzione in via di urgenza;
2. versare l'importo relativo alle spese contrattuali;
3. costituire la garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023;
4. a produrre polizza assicurativa per responsabilità come da quanto indicato nel presente o nel capitolato.
5. produrre quanto altro necessario per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 6 del D.lgs. 36/2023 la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della eventuale cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario, per la stipula del contratto, sarà tenuto a versare l'imposta di bollo secondo l'importo indicato nella tabella A dell'Allegato I.4 al Codice, utilizzando le modalità indicate nella citata circolare n. 22/E/2023 Agenzia Entrate (modello F24 ELIDE)".

Garanzie (art. 117 D.Lgs. 36/2023) – Cauzione Definitiva

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia ai sensi dell'art. 117 del codice, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità **dell'articolo 106**, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Polizza assicurativa (art. 117 c. 10 D.Lgs. n. 36/2023)

Si rimanda all'art. 2.12 del CSA e a quanto previsto in merito dal D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.



Si rimanda a quanto previsto all'art. 2.27 del Capitolato speciale di appalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 e all'Allegato II.2-bis del D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss. mm. e ii.

Modifiche del contratto in fase di esecuzione.

Si rimanda a quanto previsto nella determinazione a contrarre, nel Capitolato speciale di appalto per la disciplina relativa alla modifica del contratto in fase di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 120 del Codice.

Così come disposto ai sensi dell'art. 120 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate.

Si prevede, così come previsto all'art. 120 c. 9 del D.lgs. 36/2023, che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, competente per territorio.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

. Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:



i dati inseriti nei documenti presentati dai concorrenti vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente), nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

. Categorie e soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 36/2023, dalla Legge 241/1990 e dalla LR n. 40/2009.

. Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 193/2003.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.

. Titolare, responsabile e incaricati al trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il *Comune di Minucciano* nella persona del Sindaco pro-tempore.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Progetto *Geom. Roberto Ciuffardi*.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il gestore del Sistema telematico di Acquisti telematici Regione Toscana.

Responsabile protezione dati personali: Hunext consulting con sede a Casier (TV) via a. volta n. 23.

16. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento in fase di affidamento è l'ing. Federica Tognini e il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il Geom. Roberto Ciuffardi.

Il RUP provvederà ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 90, del D. Lgs. 36/2023 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice. Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la S.A. dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la S.A. rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

Qualora l'operatore economico intenda opporsi all'ostensione degli atti per cui è previsto l'accesso automatico ai sensi della nuova disciplina di cui all'articolo 36 dovrà dettagliatamente indicare, all'interno della busta tecnica, le parti



dell'offerta che intende oscurare motivando specificatamente in ordine alle ragioni di segretezza delle stesse, fermo restando che la valutazione circa la fondatezza delle ragioni di segretezza addotte rimane a carico dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 l'accesso agli atti è differito:

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;
- d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;
- e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.

Il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:

- a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) sono esclusi in relazione:
 - 1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - 2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
 - 3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.

In relazione all'ipotesi di cui alle lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 3-bis e 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del D. Lgs. 14 marzo 2013 n° 33.

Il Responsabile del procedimento
nella fase di affidamento
U.C. Garfagnana
Ing. Federica Tognini

*(Sottoscrizione con firma
elettronica ai sensi D.lgs. 82/05)*